



# Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina

## AREA TECNICA 2

Sportello Unico Edilizia (SUE) ed Attività Produttive (SUAP)

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 961307 - 📠 +39 0941 961041

P. IVA 00342960838 - e-mail [areatecnica2@comune.naso.me.it](mailto:areatecnica2@comune.naso.me.it)

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)



## Ordinanza del Responsabile del Servizio N. 05 del 13/04/2017

---

**Oggetto:** Applicazione della Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 380/2001e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate nel fabbricato sito in Contrada San Giacomo, al civico 18 del Comune di Naso;

---

**Responsabili dei lavori e proprietari:**

1. **LIPARI Rosaria** nata a NASO il 12/03/1946 con Cod. Fisc. **LPRRSR46C52F848U** prop. per 6/9 e
  2. **VALORE Ignazio** nato a NASO il 24/08/1963 con Cod. Fisc. **VLRGNZ63M24F848S** prop. per 1/9 e
  3. **VALORE Sabrina** nata a PATTI il 08/05/1974 con Cod. Fisc. **VLRSRN74E48G377C** prop. per 1/9 e residenti in: **Contrada San Giacomo n. 18 – 98074 NASO (ME);**
  4. **VALORE Lucia** nata a NASO il 28/05/1967 con Cod. Fisc. **VLRLCU67E68F848M** prop. per 1/9 e residente in: **Via San Giuseppe n. 8 – 20851 LISSONE (MB);**
- 

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2

- **Vista la Determina Sindacale n. 01 del 17/01/2017** con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm, al Geom. Rosario Giuseppe CALIO';
- 

- **Preso atto:**

- del **verbale di accertamento tecnico** redatto in data 20/03/2017, dal Responsabile dell'Area Tecnica 2, in atti al protocollo generale n. **3684** del **20/03/2017**, riguardante l'attività di sopralluogo espletata in data **21/02/2017** unitamente al personale del Corpo di Polizia Municipale presso il fabbricato sito nella Via San Giacomo della più ampia Contrada Grazia di Naso di proprietà dei Signori: **LIPARI Rosaria, VALORE Ignazio, Lucia e Sabrina;**

- **Accertato che:**

- all'interno dell'abitazione sono state eseguite opere riguardanti la realizzazione di una parete divisoria. Inoltre, nell'esistente muratura portante perimetrale, in laterizi pieni dello spessore di cm. 45 circa, è stata praticata una foratura delle dimensioni di **ml. (0,63 x 1,40)** finalizzata verosimilmente alla successiva collocazione di infisso esterno.
- la parete della costruzione in esame ove è stata realizzata l'apertura è posta a **distanza inferiore a ml. 10,00** dalla "parete finestrata" di altro immobile;

- **Esaminata** la documentazione in atti a quest'Area Tecnica 2 si rileva che:
  - l'abitazione è identificata in catasto al **foglio di mappa n. 17**, particella n. **253**, categoria **A/2**, classe **5** consistenza **vani 6**, superficie catastale complessiva: di **m<sup>2</sup> 127** e di **m<sup>2</sup> 116** escluse le aree scoperte, rendita catastale di **€. 309,87**.  
Dagli atti catastali esaminati si evidenzia un'incongruità tra i dati della visura dell'immobile (*particella n. 253*) e la mappa catastale dello stesso, in quanto, il medesimo fabbricato, è annotato con la **particella n. 263**.
  - la proprietà del fabbricato di che trattasi risulta in capo ai signori:
    - **LIPARI Rosaria nata a NASO il 12/03/1946** con Cod. Fisc. **LPRRSR46C52F848U** prop. per 6/9;
    - **VALORE Ignazio nato a NASO il 24/08/1963** con Cod. Fisc. **VLRGNZ63M24F848S** prop. per 1/9;
    - **VALORE Lucia nata a NASO il 28/05/1967** con Cod. Fisc. **VLRLCU67E68F848M** prop. per 1/9;
    - **VALORE Sabrina nata a PATTI il 08/05/1974** con Cod. Fisc. **VLRSRN74E48G377C** prop. per 1/9;
 per averlo ereditato in forza della **Dichiarazione di Successione del 29/03/1995** protocollo n. **288633** in atti dal **10/10/2001** Registrata all' Ufficio del Registro di Sant'Agata di Militello in data **26/09/1995**, Vol. n. 135 n. 872 apertasi in morte del Sig. **VALORE Antonino** nato a NASO il 04/06/1938 coniuge della Sig.ra LIPARI Rosaria.
  - La costruzione oggetto di accertamento risulta **ricadere**:
    - Nella **Zona territoriale omogenea "E" Agricola** del vigente Programma di Fabbricazione approvato con DA n. 130 del 13/11/1979;
    - **"All'interno della perimetrazione del centro abitato"** così come individuato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 04/02/1993 in attuazione dell'art. 4 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).
- **Esaminati** i titoli edilizi abilitativi pregressi inerenti la costruzione oggetto di accertamento si rileva quanto segue:
  - I coniugi VALORE Antonino nato il 04/06/1938 e LIPARI Rosaria nata il 12/03/1946, a seguito di istanza del 09/05/1974 al protocollo n. 2425, in data **30/05/1974** ottennero la **Licenza edilizia n. 107** per la costruzione di un piccolo fabbricato per civile abitazione in Contrada Grazia;
  - Con **verbale di accertamento del 26/10/1991**, in atti al protocollo n. **722/244-PV**, il Corpo della Polizia Municipale accertò l'esecuzione di opere abusive consistenti nella realizzazione in assenza di concessione edilizia di: *"un seminterrato a forma di "L" del perimetro di ml. (6,85 + 6,15 + 4,00 + 5,25 + 2,25 + 11,07) x h. 2,80 circa, mediante la realizzazione di sei pilastri in c.a. soletta con elementi prefabbricati e muro intermedio con mattoni laterizi pieni"*.  
In merito alla sopra descritta attività di accertamento ed alle contestazioni in essa contenute, in data **27/10/1991**, il Sindaco emise l'**Ordinanza n. 169** mediante la quale fu ordinata *"la sospensione dei lavori con la diffida entro trenta giorni dalla data di notifica a provvedere alla rimozione delle opere abusive"*. Il citato provvedimento sanzionatorio fu notificato alla parte interessata in data 28/10/1981.
  - In relazione alle violazioni contestate con l'ordinanza n. 169/1981, il Sig. VALORE Antonino, in data 11/04/1986 al protocollo n. 4019, presentò istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per la realizzazione delle opere riguardanti il semicantinato. Per tale circostanza, unitamente alla documentazione presentata, l'istante pagò, in unica soluzione, l'intero importo della sanzione pecuniaria pari a **£. 675.000**.
  - In data **31/10/2006**, previa conclusione dell'esame istruttorio, fu rilasciata la **Concessione edilizia in sanatoria n. 116/2006** per la *"regolarizzazione delle opere abusive realizzate al piano seminterrato in diffinità della Licenza edilizia n. 107 del 30/05/1974"*.
  - In ultimo, si rileva ancora che:
    - In data 17/11/2016 al protocollo generale n. 15439, la signora LIPARI Rosaria, nata a Naso il 12/03/1946, nella sua qualità di comproprietaria unitamente ai propri figli VALORE Ignazio, Lucia e Sabrina, ha presentato domanda per l'ottenimento del **permesso di costruire** per l'esecuzione dei

lavori di “*ristrutturazione consistenti nella messa in opera della copertura a tetto di un terrazzo praticabile ed altri interventi di minore consistenza*”;

In merito all’istanza di cui sopra:

- con nota del **29/11/2016** al protocollo n. **15911**, è stato avviato il procedimento dandone opportuno avviso anche alla ditta interessata;
- con nota del **28/03/2017** al protocollo n. **4932**, è stato dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta del permesso di costruire relativo alla ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione ubicato in Contrada S. Giacomo, del Comune di Naso;

• **Considerato** che:

- l’esecuzione delle opere oggetto di accertamento è avvenuta in assenza di titolo edilizio.
- La tipologia delle opere oggetto del presente accertamento, così come sopra descritto, viene in linea generale, subordinata all’acquisizione del **Permesso di costruire**, o in alternativa, alla presentazione della “**denuncia di inizio attività**” nei termini previsti dal **comma 4, lettera c) dell’art. 10 della Legge Regionale n. 16/2016**;

• **Ritenuto** necessario precisare che:

- la modifica del prospetto riguarda una parete prospettante l’area interna della corte esistente. La stessa è di modeste dimensioni ed è annoverabile ad una “*semplice modifica prospettica*”. Tale condizione è stata definita nella **Circolare 1/2013** a firma del **Responsabile dell’Area Tecnica 2** mediante la quale, lo stesso, ha ritenuto precisare e meglio interpretare la tipologia della casistica delle opere assoggettabili alla presentazione della SCIA individuando e distinguendo (*anche con l’esclusione*) a tal proposito le opere riconducibili alla presentazione della segnalazione “*non riconducibili all’art. 6 del DPR n. 380/2001 ed al successivo art. 10 del medesimo decreto come recepiti dalla Legge regionale n. 16/2016 tra l’altro già in vigore alla data dell’esecuzione delle suddette opere contestate*”.
- l’esecuzione delle opere sopra accertate, appare essere avvenuta in assenza della prescritta **denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 6 giugno 2001, n. 380**, e dell’ “**autorizzazione per l’inizio dei lavori**” ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 16/2016 con il quale è stato recepito con modifiche l’art. 94 del medesimo DPR n. 380/2001;
- durante l’attività di accertamento non vi era in corso attività edilizia;

• **Considerato** che:

- In relazione ai rilievi sopra esposti:
  - l’esecuzione delle opere in **assenza di segnalazione SCIA**, ai sensi del **comma 1 dell’art. 37 del DPR n. 380/2001** comporta l’applicazione della **sanzione pecuniaria** pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e **comunque in misura non inferiore a 516 euro**.
  - Inoltre, per l’accertata violazione, in relazione alla mancata conformità urbanistica ed alla violazione delle distanze da fabbricato con pareti finestrate come previsto dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento edilizio del Programma di fabbricazione approvato con D. A. n. 190 del 13/11/1979, il Responsabile dell’ufficio “accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, adotta ingiunzione di demolizione nei confronti dei proprietari responsabili dell’abuso, delle opere abusivamente realizzate.

• **Visto**:

- Il Regolamento edilizio Comunale del Programma di fabbricazione approvato con D. A. n. 190 del 13.11.1979;
- La Legge Regionale n. 37/1985;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- o La Legge n. 241/1990 e sm;
  - o La legge Regionale n. 10/1991 come modificata con la Legge Regionale n. 5/2011;
  - o La legge regionale n. 16 del 10/08/2016;
  - o Il Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016;
- 

Per i motivi sopra rappresentati che qui s'intendono integralmente richiamati, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica 2, Geom. Rosario Giuseppe CALIO', nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm:

#### ORDINA

Ai signori:

- **LIPARI Rosaria** nata a NASO il 12/03/1946, **VALORE Ignazio** nato a NASO il 24/08/1963 e **VALORE Sabrina** nata a PATTI il 08/05/1974, tutti residenti nella **Contrada San Giacomo n. 18 – 98074 NASO (ME)**;
- **VALORE Lucia** nata a NASO il 28/05/1967, residente in **Via San Giuseppe n. 8 – 20851 LISSONE (MB)**;

nella loro qualità di proprietari, committenti e responsabili dell'esecuzione delle opere abusivamente realizzate come sopra espressamente descritte **la immediata sospensione dell'esecuzione di eventuali nuovi lavori.**

Contestualmente con il presente atto:

#### INGIUNGE

- **la rimozione e messa in pristino dei luoghi allo stato preesistente all'esecuzione delle opere abusivamente realizzate riguardanti:** *“la realizzazione di opere interne e la modifica del prospetto esterno con la foratura della muratura portante perimetrale”* come meglio descritte in premessa, entro giorni 90 (*novanta*) dalla notifica della presente ordinanza con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di legge;
- Nei confronti dei proprietari, committenti e responsabili dell'esecuzione delle opere abusivamente realizzate **l'applicazione** in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981 della **sanzione pecuniaria di € 516,00** ai sensi del comma 1 dell'art. 37 del DPR n. 380/2001;

#### AVVERTE CHE:

- fino alla scadenza del termine suddetto o, comunque, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, può essere richiesto il **titolo edilizio in sanatoria (SCIA)** ai sensi dell'**art. 37 del DPR n. 380/2001**, laddove l'intervento realizzato risulti conforme sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda *“alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al Programma di Fabbricazione ed agli strumenti di attuazione approvati con DA n. 1990/1979”*.

#### DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

Proprietari committenti e responsabili dell'abuso:

- **LIPARI Rosaria** nata a NASO il 12/03/1946, **VALORE Ignazio** nato a NASO il 24/08/1963 e **VALORE Sabrina** nata a PATTI il 08/05/1974, tutti residenti nella **Contrada San Giacomo n. 18 – 98074 NASO (ME)**;
- **VALORE Lucia** nata a NASO il 28/05/1967, residente in **Via San Giuseppe n. 8 – 20851 LISSONE (MB)**;

- 2) Che il Corpo di Polizia Municipale provveda a segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.
-

Avverso il suddetto provvedimento la ditta interessata potrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica della superiore ordinanza, ricorso al T.A.R. ed, entro 120 gg., ricorso al Presidente della Regione.

Ai fini dell'avvio del predetto procedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sm, la presente sarà trasmessa, mediante comunicazione personale, anche agli Uffici Istituzionali ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:

- **Al Corpo di Polizia Municipale**  
SEDE  
mail: [area.vigilanza@comune.naso.me.it](mailto:area.vigilanza@comune.naso.me.it)
  
- **Al Comandante la**  
**Stazione dei Carabinieri di Naso**  
SEDE  
*Con allegato verbale di accertamento del 21/02/2017 al protocollo n. 3684 del 20/03/2017;*  
pec: [tme25139@pec.carabinieri.it](mailto:tme25139@pec.carabinieri.it)
  
- **Al Ufficio del Genio Civile**  
Via dei Mille, 272 MESSINA;  
*Con allegato verbale di accertamento del 21/02/2017 al protocollo n. 3684 del 20/03/2017;*  
pec: [geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)

Gli uffici sopraelencati possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente, che l'Amministrazione valuterà dove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Viene, inoltre, indicato quanto segue:

- Amministrazione Comunale competente: **Comune di Naso**;
- Oggetto del procedimento: **Demolizione opere abusive e rimessa in pristino dei luoghi**;
- Ufficio competente del procedimento: **Area Tecnica 2 – Sportello Unico Edilizia**;
- Responsabile del Procedimento e del Provvedimento: **Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**  
**Responsabile Area Tecnica 2**;
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:  
**Ufficio Urbanistica** nei giorni di: **martedì**, e **Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00**.

---

Il Responsabile Area Tecnica 2  
Sportello Unico Edilizia (SUE) ed Attività Produttive (SUAP)  
F.to **(Geom. Rosario Giuseppe CALIO')**

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993.  
Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.